

MO

ex D.lgs. 231/01

| INDICE DELLE REVISIONI | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| Rev. | Parti revisionate | Data | Presidente |
| – | Emissione | | |
| 1 | Aggiornamento catalogo reati presupposto | | |
| 2 | Aggiornamento catalogo reati presupposto | | |
| 3 | Aggiornamento catalogo reati presupposto | | |
| 4 | Aggiornamento catalogo reati presupposto | 08/09/2017 | |
| 5 | Revisione complessiva e aggiornamento catalogo reati presupposto: introduzione art 25 quaterdecies con introduzione dei reati di frode in competizioni sportive. Modifica (aggiornamento) dell'art. 416 ter c.p. (reato già inserito nell'art. 24 ter del D.Lgs 231/01) introduzione art 25 quinquiesdecies con introduzione dei reati tributari | 11/12/2020 | |
| 6 | Aggiornamento risk assessment | 26/11/2021 | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | PARTE GENERALE | 5 |
| 1.1 | DEFINIZIONI | 5 |
| 1.2 | GENERALITÀ | 6 |
| 1.2.1 | QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 6 |
| 1.2.2 | I SOGGETTI INTERESSATI | 8 |
| 1.2.2.1 | La Fondazione è tra i destinatari | 8 |
| 1.2.2.2 | L'analisi dei reati | 8 |
| 1.2.3 | LE SANZIONI | 9 |
| 1.2.4 | LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE CIRCOSTANZE CHE LA ESCLUDONO | 10 |
| 1.2.5 | GLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE PER PREVENIRE IL PERICOLO DI RESPONSABILITÀ | 10 |
| 1.3 | LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO | 11 |
| 1.3.1 | MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO | 11 |
| 1.3.1.1 | Struttura del Modello Organizzativo | 11 |
| 1.3.1.2 | Obiettivi del Modello Organizzativo | 11 |
| 1.3.1.3 | Linee guida | 12 |
| 1.3.1.4 | Metodologia per l'elaborazione del Modello Organizzativo | 12 |
| 1.4 | MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE | 13 |
| 1.4.1 | AMBITO DI ADOZIONE | 13 |
| 1.4.2 | STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE | 13 |
| 1.4.3 | ANALISI DELLE AREE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI | 13 |
| 1.4.4 | CRITERI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO | 15 |
| 1.4.5 | IL SISTEMA DI DELEGHE E DI PROCURE | 16 |
| 1.4.6 | ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE | 16 |
| 1.4.7 | RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI | 16 |
| 1.4.8 | PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI | 17 |
| 1.5 | CODICE ETICO | 17 |
| 1.6 | ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 1.6.1 | ORGANISMO DI VIGILANZA DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO | 18 |
| 1.6.2 | RISORSE FINANZIARIE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 1.6.3 | AUTONOMIA E GARANZIE PER L'OPERATIVITÀ DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 1.6.4 | FUNZIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 1.6.5 | POTERI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 19 |
| 1.6.6 | RIUNIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 20 |
| 1.6.7 | PROCEDURE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA | 20 |
| 1.6.8 | SEGNALAZIONI | 20 |
| 1.6.9 | COMUNICAZIONI RELATIVE A TRASGRESSIONI DEGLI AMMINISTRATORI | 21 |
| 1.6.10 | AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 21 |
| 1.6.11 | DECADENZE | 21 |
| 1.7 | MAPPATURA DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT) | 22 |
| 1.7.1 | INTRODUZIONE | 22 |
| 1.7.2 | ANALISI DEI RISCHI – CRITERI GENERALI | 22 |
| 1.7.2.1 | ANALISI DEI RISCHI – ARTT. 24 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 23 |
| 1.7.2.2 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 | 27 |
| 1.7.2.3 | ANALISI DEI RISCHI - ART. 24 BIS – REATI INFORMATICI | 29 |
| 1.7.2.4 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 BIS | 30 |
| 1.7.2.5 | ANALISI DEI RISCHI - ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 33 |
| 1.7.2.6 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER | 33 |
| 1.7.2.7 | ANALISI DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 36 |
| 1.7.2.8 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | 44 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1.7.2.9 | ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS – FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO | 50 |
| 1.7.2.10 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS..... | 50 |
| 1.7.2.11 | ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS/1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO . | 53 |
| 1.7.2.12 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS/1..... | 54 |
| 1.7.2.13 | ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 TER – REATI SOCIETARI..... | 56 |
| 1.7.2.14 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER..... | 57 |
| 1.7.2.15 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER - TERRORISMO..... | 61 |
| 1.7.2.16 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER/1 - MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI 61 | 61 |
| 1.7.2.17 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATER E QUATER/1..... | 61 |
| 1.7.2.18 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 63 |
| 1.7.2.19 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUES | 63 |
| 1.7.2.20 | ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 SEXIES - REATI PER ABUSO DI MERCATO..... | 69 |
| 1.7.2.21 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEXIES | 69 |
| 1.7.2.22 | ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO E LESIONI COLPOSE SSL..... | 72 |
| 1.7.2.23 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEPTIES..... | 72 |
| 1.7.2.24 | ANALISI DEI RISCHI ART. 25 OCTIES - RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA..... | 75 |
| 1.7.2.25 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES | 75 |
| 1.7.2.26 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 NONIES - DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIR. DI AUTORE..... | 77 |
| 1.7.2.27 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 NONIES..... | 77 |
| 1.7.2.28 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA..... | 80 |
| 1.7.2.29 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DECIES | 80 |
| 1.7.2.30 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI | 81 |
| 1.7.2.31 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 UNDECIES..... | 82 |
| 1.7.2.32 | ANALISI DEI RISCHI – ART 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 90 |
| 1.7.2.33 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DUODECIES..... | 90 |
| 1.7.2.34 | ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE | 91 |
| 1.7.2.35 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATERDECIES | 91 |
| 1.7.2.36 | DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART.25 QUINQUESDECIES..... | 93 |
| 1.7.2.37 | ANALISI DEI RISCHI - 'ART.25 QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI..... | 93 |
| 1.8. | WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO | 96 |

2 PARTE SPECIALE **100**

| | | |
|------------|---|------------|
| 2.1 | INTRODUZIONE..... | 100 |
| 2.2 | PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)..... | 101 |
| 2.2.1 | INTRODUZIONE | 101 |
| 2.2.2 | GESTIONE DEI RISCHI | 101 |
| 2.2.2.1 | GESTIONE DEI RISCHI – ARTT. 24 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 101 |
| 2.2.2.2 | GESTIONE DEI RISCHI - ART. 24 BIS – REATI INFORMATICI | 103 |
| 2.2.2.3 | GESTIONE DEI RISCHI - ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | 103 |
| 2.2.2.4 | GESTIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 104 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.2.5 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS – FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO | 107 |
| 2.2.2.6 GESTIONE DEI RISCHI – ART. 25 BIS/1 – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E COMMERCIO... | 108 |
| 2.2.2.7 GESTIONE DEI RISCHI – ART. 25 TER – REATI SOCIETARI..... | 108 |
| 2.2.2.8 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUATER - TERRORISMO..... | 109 |
| 2.2.2.9 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUATER/1 - MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI | 109 |
| 2.2.2.10 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 109 |
| 2.2.2.11 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 SEXIES - REATI PER ABUSO DI MERCATO | 109 |
| 2.2.2.12 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO E LESIONI COLPOSE SSL..... | 110 |
| 2.2.2.13 GESTIONE DEI RISCHI ART. 25 OCTIES - RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA..... | 110 |
| 2.2.2.14 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 NONIES - DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE | 110 |
| 2.2.2.15 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA..... | 110 |
| 2.2.2.16 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI..... | 110 |
| 2.2.2.17 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE..... | 111 |
| 2.2.2.18 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE | 111 |
| 2.2.2.19 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI..... | 112 |

1 PARTE GENERALE

1.1 DEFINIZIONI

FONDAZIONE: si intende **FONDAZIONE MINOPRIO** con sede legale in Vertemate con Minoprio (Co) in viale Raimondi n.54 (definita “Fondazione” o “Azienda” o “Ente”).

CODICE ETICO COMPORIMENTALE (CE): è il documento ufficiale della Fondazione che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal MO, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti della Fondazione con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse della Fondazione o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D. LGS. 231/2001 significa: Decreto Legislativo 8/6/2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali della Fondazione quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali la Fondazione stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile alla Fondazione del Commercio (per la figura di dirigente) e di ANINSEI.

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da Regione Lombardia in data 01/12/2009 con DDUO n. 12921 e redatte da Confindustria per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture e di enti di diritto privato, di formazione e istruzione e attività connesse. In ultimo si sono analizzate le linee guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili.

MO (MO): documento della Fondazione in cui è riportata l’analisi dei rischi (risk assessment) e le procedure da seguire nello svolgimento delle attività (risk management) in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO in sede di Risk Assessment:

ALTO: alta probabilità di accadimento

MEDIO: media probabilità di accadimento

BASSO: bassa probabilità di accadimento

REMOTO: remota possibilità di accadimento

NON RIFERIBILE: reati che per la natura dell’Ente non hanno nessuna possibilità di accadimento

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione della Fondazione e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico Comportamentale.

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell’Azienda o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO, ivi compreso gli studenti anche appartenenti alla fascia di età 14-18 anni, di minore età.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

NOTE SCUOLA o LAVORO: La “Dote Scuola o LAVORO” è un aiuto concreto per l’educazione dei giovani studenti lombardi o per l’(re)inserimento nel mondo del lavoro:

- accompagna il percorso educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni formative regionali

- garantisce la libertà di scelta e il diritto allo studio
- consolida il sistema scolastico e potenzia le opportunità per le famiglie lombarde
- sono un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi.

È organizzata attraverso il sistema Dote rivolto direttamente alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di istruzione, formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di ciascuno.

1.2 GENERALITÀ

1.2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.lgs. 8/6/2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni) -in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita - rispetto ai canoni tradizionali - come un terzo *genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.lgs 231/2001: "Il concetto innovativo, decretato dal D. lgs 231/2001, sancisce la nascita di un *tertium genus* di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia".

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D.lgs 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di "carattere di forte innovazione" del provvedimento e con seguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta "cultura aziendale della responsabilità".

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

- a) con D.lgs 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art.25 bis);
- b) con D.lgs 61/2002 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D.lgs 11/4/2002 n.61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt.2621 e segg. del Codice Civile;

- c) con L. 14/1/2003 n.7, è stato introdotto nel D.lgs 231/2001 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d) coll'art.8 comma 1 della legge 9/1/2006 n.7 è stato introdotto l'art.25 quater-1 che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- e) coll'art.5 della legge 11/8/2003 n.228 la responsabilità è stata estesa, coll'art.25 quinquies ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);
- f) coll'art.9 L. 18/4/2006 n.62 è stato introdotto l'art.25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.lgs 24/2/1998 n.58 parte V tit.1 bis capo 2);
- g) coll'art.9 L. 3/8/2007 n.123 e col D.lgs 9/4/2008 n.81 (art.300) il D.lgs 231 è stato integrato coll'art.25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- h) con D.lgs 16/11/2007 è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- i) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica.
- j) con legge 99 2009 è stato introdotto l'art. 24 bis relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati
- k) con legge 99 2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)
- l) con leggi 99/2009 e 116/2009 (art.4) la responsabilità è stata estesa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) nonché al reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. "
- m) Con l'art.2 comma 29, L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D.lgs 231/2001 in tema di delitti di criminalità organizzata, con l'art. 10 L.146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale."
- n) Art. 2 del D.Lgs 121 del 16 agosto 2011; il D.Lgs 231/01 è stato integrato con l'art. 25 undecies che include i reati ambientali tra quelli da gestire nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01.
- o) con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall' illecito amministrativo.
- p) Con il Dlgs 16/07/2012 n. 109 art. 2, comma 12 bis, il D.Lgs 231/01 è stato integrato con l'art. 25-duodecies per l'impiego di cittadini di paesi terzi in cui il soggiorno è irregolare.
- q) con Legge n. 190 del 2012 sono stati introdotti 2 nuovi reati presupposto:
 - a. Art. 319 quater c.p. "induzione indebita a dare o promettere utilità,
 - b. Art. 2635 c.c. "corruzione tra privati"
- r) con D.lgs 04/3/2014 n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 6 aprile 2014.L'articolo 3 del decreto introduce le seguenti modifiche al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni.
- s) La legge 186/2014 ha dettato una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali e misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione. Ha quindi introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p. e ha modificato l'art. 25 octies del D.lgs 231/01 includendo la nuova fattispecie fra i reati presupposto.
- t) La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata

alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale [2] un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

- u) La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari entrata in vigore il 14 giugno 2015
- v) La legge 199 del 2016 recante disposizioni in materia contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo (GU 29/10/2016 entrata in vigore il 04/11/2016) ha modificato l'art. 603 bis del c.p. e ha integrato l'art. 25 quinquies D.LGS 231/01 8 giugno 2001 nr. 231, contemplandolo come reato presupposto.
- w) Il D.lgs. 15/03/2107 nr. 38 ha introdotto i nuovi articoli aventi ad oggetto la corruzione tra privati o la istigazione alla corruzione tra privati e ha modificato l'art. 25 ter del D.lgs. 231/01.
- x) La legge 161/17 ha modificato, a partire dal 19/11/2017, il codice antimafia ex D.lgs. 159/11 e relativi reati presupposto ai sensi degli artt. 24, 24 ter, 25, 25 quater e duodecies oltre che i reati transnazionali;
- y) Legge 179 del 30/11/2017 che prevede disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cd whistleblowing).
- z) La legge n. 3/2019 ha introdotto nuove misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ed ha introdotto un nuovo reato ex art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite" inserito tra i reati presupposto e ha apportato modifiche al regime sanzionatorio degli artt.li 318, 321 e 322 c.p.
- aa) La legge 39/2019 ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.
- bb) La legge n. 43/2019 ha modificato l'art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

1.2.2 I SOGGETTI INTERESSATI

1.2.2.1 La Fondazione è tra i destinatari

Ai sensi dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 del D.lgs 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.lgs 231/2001 **"le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica"**.

La Fondazione presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono in parte derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi che di contributi a sostegno di determinate attività, in aggiunta a ricavi provenienti da fonte privata.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

1.2.2.2 L'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

- c) persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa, la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

1.2.3 LE SANZIONI

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- a) pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- b) interdittive;
- c) di confisca;
- d) di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire). Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

1.2.4 LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE CIRCOSTANZE CHE LA ESCLUDONO

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti che si trovano in posizione apicale od anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che - ispirato al sistema dei *compliance program* da tempo funzionante negli Stati Uniti - ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente – oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) – importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

1.2.5 GLI ADEMPIMENTI DA ASSolverE PER PREVENIRE IL PERICOLO DI RESPONSABILITÀ

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.lgs 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità, l'Ente è chiamato a dimostrare:

- a) di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- b) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - ✓ individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - ✓ prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - ✓ nel caso in cui sia necessario, prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - ✓ prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, il sistema sanzionatorio è definito nel Codice Etico;
 - ✓ prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e del Codice Etico;
- c) di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MO e del Codice Etico, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- d) che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato, ove compiuto da soggetto in posizione apicale, eludendo fraudolentemente il citato modello di organizzazione e controllo;
- e) che il comportamento che ha causato il reato, ove posto in essere da soggetto subordinato, sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

1.3 LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.3.1 MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.3.1.1 Struttura del Modello Organizzativo

La responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 della Fondazione non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un MO, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D. Lgs. 231/2001.

Il MO si compone di due parti fondamentali:

PARTE GENERALE: Sono contenuti in questo ambito il quadro normativo di riferimento, il sistema di governo dell'Ente, l'assetto organizzativo, la metodologia utilizzata dall'Ente per definire il proprio modello, struttura e compiti dell'OdV, il sistema disciplinare e le modalità adottate dall'Ente al fine di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del MO sia all'interno che verso terzi. Viene inoltre definita la MAPPATURA DEI RISCHI (risk assessment) nell'ambito della quale vengono valutati il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati nelle diverse aree di attività aziendale. Sono riportati i principi che sovrintendono contenuti nel CE e la definizione delle linee guida e dei criteri per la composizione e le modalità di regolamentazione dell'OdV.

PARTE SPECIALE: Rispetto alla valutazione eseguita nella parte generale, vengono in questa sezione definite le procedure specifiche che, formalizzando tutte le prassi già in atto presso l'Ente, le integrano con le attività necessarie a prevenire, per ogni singola area di intervento, l'accadimento dei reati presupposto indicati nel D. Lgs 231/2001.

La scelta eseguita dalla Fondazione è stata quella di definire delle procedure (modulate con un maggior o minor grado di dettaglio in funzione del grado di esposizione al rischio definito) quando in sede di risk assessment il rischio è stato valutato come ALTO o MEDIO e di richiamare ai principi sanciti dal CE quando il grado di esposizione al rischio è stato valutato BASSO o REMOTO. Inoltre la Fondazione intende integrare e rafforzare il sistema protocollare della qualità (già in uso) con il sistema protocollare derivante da quanto sopra riportato in ordine alla compliance 231.

1.3.1.2 Obiettivi del Modello Organizzativo

Il MO è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Allorché sussista la responsabilità penale dell'ente in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal D.Lvo 231/2001) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un interesse, ovvero procurare un vantaggio per l'ente stesso.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- a) determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- b) stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- c) consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- a) perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, organi sociali, studenti e fornitori, che operano per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Fondazione;

- b) colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle procedure definite nel MO ed alla comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

1.3.1.3 Linee guida

Il Modello della Fondazione è ispirato alle linee guida dettate dalla Regione Lombardia con DDUO nr. 12921 del 1° dicembre 2009 n. 12921 e DDUO nr. 5808 del 08/06/2010 per gli Enti Accreditati alla Formazione e Istruzione e agli schemi elaborati da Confindustria e dall'Ordine Commercialisti Esperti Contabili (possibilità prevista dall'art. 6 c. III del D.lgs 231/2001).

1.3.1.4 Metodologia per l'elaborazione del Modello Organizzativo

Al fine di assicurare la congruità del MO rispetto alle effettive peculiarità della Fondazione, la fase di elaborazione e di successivi aggiornamenti del Modello sono state accompagnate dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- a) si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- b) si è proceduto ad effettuare colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali;
- c) si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- d) si sono esaminate le procedure aziendali già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

1.4 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE

1.4.1 AMBITO DI ADOZIONE

Il presente MO è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione ha proceduto, inoltre, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. La Fondazione presenta anche un'unità locale in San Vittore Olona (Mi).

1.4.2 Struttura di governo e assetto organizzativo della Fondazione

L'organizzazione della Fondazione MINOPRIO è articolata in una serie di ruoli e responsabilità rappresentate in un organigramma proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Per ogni settore di attività vengono identificate figure preposte che costituiscono un ponte tra la Direzione Generale e gli altri Operatori al fine di uno svolgimento efficace ed efficiente dei servizi.

Si allega organigramma aggiornato.

1.4.3 ANALISI DELLE AREE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a) individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c) individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto di cui al punto b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree (di maggiore rilevanza) in cui si estrinseca l'attività della Fondazione, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A. i cui rapporti si possono sintetizzare come segue:

- 1) Le doti scuola di contribuzione regionale per i servizi di istruzione e formazione;
- 2) Le doti lavoro sono un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale.
- 3) Legge regionale lombarda del 24 maggio 1985 n. 48 "Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio"" come da BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 29 Maggio 1985; tale per cui la regione Lombardia - ente fondatore- riconosce il merito delle attività istituzionali ed eroga un contributo per il funzionamento organizzativo gestionale;
- 4) Patrimonio immobiliare di proprietà della regione Lombardia.

Sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- 1) Istruzione: scuola paritaria privata - istituto tecnico agrario (ITA) – con rette di frequenza privata per utenti dai 14 ai 19 anni – perito agrario; dote scuola per la parità di scelta; circa 100 studenti alla data del 30.09.2019
- 2) Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) con dote scuola pagata dalla regione e lo studente può avvalersi dei servizi extra scolastici; dai 14 ai 19 anni circa 200 utenti in media all'anno; l'utente si iscrive ad un triennio, viene seguito da un tutor di aula interno alla Fondazione (in tutto 3 tutor) e la richiesta di iscrizione viene caricata sul sito della regione Lombardia; il tutor responsabile che prende il primo anno i corsisti porta avanti il triennio; si fermano al terzo anno con la qualifica professionale; poi per arrivare il diploma si va al 4° anno che spesso la regione Lombardia finanzia con il sistema dotale; per il 5° anno c'è IFTS (qualifica di super tecnico); questo quinto e ultimo anno è a pagamento perché la regione Lombardia si ferma al 4° anno per la dote scuola;
- 3) Istruzione e Formazione Professionale (IFTS) dura un anno e si colloca al quinto anno ed è alternativo al quinto anno dell'IFP e che comunque non comporta titolo di accesso all'università come indicato alla fine del punto 2);
- 4) Istruzione e Formazione Professionale - Istituto Tecnico Superiore (ITS) percorsi formativi di durata biennale accessibile per coloro i quali hanno un diploma di maturità e che non vogliono andare all'università; è da intendersi come percorso specialistico alternativo alla laurea triennale;
- 5) Convitto e ospitalità alberghiera: la fondazione dispone di un convitto di camere con posti letto oltre a saloni per la ristorazione, la ricreazione e sala bar. I servizi offerti sono di ospitalità alberghiera, colazione, pranzo e/o

cena e sorveglianza da parte di educatori professionali specializzati (la gara pubblica vinta da primaria società nazionale del settore e include mensa, ristorazione, lavanolo, pulizie, distributori automatici, catering con subappalto ad una cooperativa sociale del servizio educativo e del servizio di sostegno scolastico). Esistono tre tipologie di frequentatori fruitori:

- a. Fruitori Convittori: alla retta privata o alla dote regionale si aggiunge il servizio di convitto;
 - b. Fruitori Semiconvittori: alla retta privata o alla dote regionale si aggiunge il servizio di mensa senza fruire dei servizi del convitto;
 - c. Fruitori dello spazio ristoro: spazio disponibile per fruire della consumazione dei pasti portati da casa da parte dello studente oppure comprati dal bar; è prevista una retta privata di partecipazione alla spesa.
- 6) Formazione professionale: esiste formazione professionale a catalogo (free climbing, ...) con docenze interne ed esterne, ma di modesta entità;
 - 7) Ricerca: non si individua una funzione specifica ma trasversale nelle funzioni della formazione specialistica, consulenza e gestione di commesse esterne; non ci sono ricercatori ufficiali né tanto meno la Fondazione è accreditata come centro di ricerca; a volte la fondazione può partecipare a progetti di altri enti o istituzioni;
 - 8) Centro agricolo: esiste un centro agricolo e si estende sulla proprietà raffigurante il giardino storico (villa, serre e convitto, hangar, parte esterna) e sulla gestione (Tenuta Superiore) della restante parte che rappresenta una cascina (piccola cascina lombarda senza animali) con le produzioni in piccola quantità di mele, mirtili, fichi,; ci sono le coltivazioni biologiche, sono presenti trattori, aratri,; il centro agricolo è stato collegato alla produzione di piante officinali per l'estrazione degli oli essenziali (tecniche di coltivazione); c'è un ente terzo al quale può essere assegnata la gestione del centro agricolo in aggiunta agli studenti che esercitano le attività didattiche; il materiale viene successivamente venduto a Minoprio Essenze srl (società partecipata dalla Fondazione) che a sua volta le vende sul mercato come oli essenziali su target/nicchie di mercato particolari quali pratiche naturopatiche, ad esempio; è prevista inoltre produzione frutticola e orticola a km zero e bio;
 - 9) Mac - Analisi e certificazioni qualità srl (società partecipata dalla Fondazione): supporto tecnico economico a circa 1.000 imprenditori agricoli – analisi con uscita dell'agronomo che campiona il terreno e suggerisce al contadino il trattamento del terreno; le certificazioni rilasciate non hanno valore di legge;
 - 10) Laboratorio fitosanitario regionale: i dipendenti sono della Fondazione anche se il laboratorio è regionale a mezzo di convenzione sottoscritta con la fondazione con relativi piani annuali e relative rendicontazioni periodiche; la fondazione emette i certificati su carta regionale e firmati dalla regione stessa mentre la fondazione conduce solamente il laboratorio; l'attività è completamente tracciata nel sistema informatico regionale;
 - 11) Servizi al lavoro sistema dotale per chi si trova in stato di disoccupazione (dai 16 ai 65) con percorsi interni di qualificazione e riqualificazione professionale e poi stage/tirocini in aziende (green, manutentivi, agroalimentare, art e designer,)
 - 12) Attività consulenziale (giardino Cernobbio,.....): sono attività richieste su commessa da parte di enti privati e pubblici e si ricollega al punto 6 e al punto 7 di cui sopra;
 - 13) Convegnistica e affitto spazi;
 - 14) Attività commerciale al minuto e al dettaglio della produzione frutticola e orticola di cui al punto 8) nell'apposito spazio "mini garden".

Sotto il profilo di cui al punto c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile a chiunque abbia, a qualsiasi titolo, rapporti con la Fondazione e, in particolare nei confronti dei seguenti soggetti:

- I. Imposte e tasse: Agenzia delle entrate; Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; creditori; società di revisione e organo di controllo, altri Uffici tributari;
- II. Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; Ministero degli Interni; Ministero della Pubblica Istruzione; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui la Fondazione operi; A.T.S.; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Collegio Sindacale; Consiglio di Amministrazione; Società di revisione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- III. Risorse Umane: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Centri per l'impiego; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; A.T.S.;

IV. Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti.

1.4.4 CRITERI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le regole generali per la definizione delle procedure sono le seguenti:

- a) Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Fondazione, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- b) Ogni procedura deve chiarire le fasi delle attività alle quali si riferisce.
- c) Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: gestione doti - rendicontazione finale,); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- d) Va osservato un collegamento fra settori operativi al fine di consentire sempre una verifica almeno indiretta sulle operazioni oggetto della procedura
- e) Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o statutaria della Fondazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- f) Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- g) Nessun operatore della Fondazione sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- h) Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.
- i) Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni regionali a qualsiasi titolo e di Formazione e Istruzione.

È vietato, in particolare:

- I. erogare prestazioni non necessarie;
 - II. fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - III. duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - IV. non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- j) Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio della Fondazione sono tenuti al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione come definito nel Codice Etico, nonché a rispettare le normative antimafia.
 - k) La Fondazione si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel MO, ottenendone formale accettazione.
 - l) La Fondazione rispetta in maniera integrale e mette a disposizione canali informativi adeguati al fine permettere ai propri operatori segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza sempre nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

1.4.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E DI PROCURE

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo dell'efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Ente.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Fondazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- a) tutti coloro (Dirigenti, Collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti giuridicamente vincolanti coi terzi per conto della Fondazione, devono essere dotati di adeguata delega formale;
- b) la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Ente;
- c) la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- d) l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti. In data 20/07/2018 il consiglio di amministrazione ha conferito apposita delega di funzione al direttore generale per l'intera durata del medesimo consiglio.

1.4.6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Perché il giudice penale possa ritenere che il MO adottato sia stato davvero "efficacemente attuato" è indispensabile che l'Organismo di Vigilanza, possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto la Fondazione dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, di dotare l'Organismo di Vigilanza di competenze informatiche sufficienti ad espletare la propria funzione.

Per conseguire l'esonero dalla responsabilità la Fondazione deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il MO adottato, tramite notifica a tutti coloro che operano nella struttura; formazione specifica per tutti i collaboratori coinvolti, disponibilità continua del documento e comunicazione alle organizzazioni sindacali, ove presenti.

Al momento dell'adozione saranno tenute riunioni di settore per tutto il personale in organico per una diffusione capillare dei contenuti del modello organizzato adottato.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

La Fondazione dovrà curare che siano informati sul MO per le parti di loro competenza, tramite formazione individuale, di gruppo o affiancamento dei neo assunti e di coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

1.4.7 RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Codice Etico richiamato nel MO.

Questioni particolari sono quelle relative all'attività formativa espletata da personale a rapporto libero professionale. Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate. È evidente che i docenti/professori che

collaborano in maniera continuativa ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali (o altri professionisti nel campo ambientale agricolo) ben possono agire “nell’interesse o a vantaggio” della Fondazione o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, costoro in quanto svolgono un’attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quindi alla stregua, in ottica del D.lgs 231/01, dei collaboratori subordinati. La Fondazione definisce, in funzione della gravità, quali violazioni possono dare origine alla risoluzione del contratto.

1.4.8 PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI

La Fondazione è dotata di un sistema di gestione governato da procedure e protocolli che ne gestiscono le varie attività. In particolare, il settore relativo alla formazione professionale ha un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la UNI EN ISO 9001. Il MO si integra all’interno di questa struttura organizzativa.

Il MO integra le procedure ed i sistemi di controllo eventualmente già esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del MO le seguenti procedure esistenti:

- a) il sistema organizzativo aziendale;
- b) il regolamento generale e le procedure aziendali;
- c) il codice etico;
- d) il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- e) il modello di controllo dell’organo di controllo statutario;
- f) il sistema di qualità certificato per la formazione professionale;
- g) il modello di controllo di gestione;
- h) il sistema di formazione del personale;
- i) il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08;
- j) la documentazione Privacy ai sensi del Regolamento UE 2019/679;
- k) il sistema sanzionatorio della Fondazione (nel rispetto dei CCNL in vigore);
- l) Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate ed aggiornate dalla Fondazione.

1.5 CODICE ETICO

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, l’attività della Fondazione si ispira ai principi descritti nel Codice Etico che costituisce parte integrante del MO della Fondazione.

Il Codice Etico è consultabile sul sito della Fondazione: www.minoprio.it.

1.6 ORGANISMO DI VIGILANZA

1.6.1 ORGANISMO DI VIGILANZA DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO

- a) È istituito presso la Fondazione l'Organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 231/2001.
- b) Detto Organismo assume il nome di "Organismo di Vigilanza di iniziativa e controllo" (di seguito denominato "Organismo di Vigilanza") ed è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione previa delibera.
- c) La scelta Membri viene eseguita seguendo, come criteri per la scelta, i principi di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione. I Membri devono essere soggetti qualificati, con la necessaria competenza, professionalità ed esperienza e dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
- d) In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il compito i membri vengono sostituiti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
- e) L' Organismo di Vigilanza rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione e del supporto di esperti.
- f) Il Presidente ha il compito di promuovere attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo di Vigilanza presso gli Amministratori della Fondazione.

1.6.2 RISORSE FINANZIARIE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) Annualmente dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all' Organismo di Vigilanza. Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso su base annuale.
- b) Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall' Organismo di Vigilanza, da inviare al Consiglio di Amministrazione con cadenza triennale e/o annuale.
- c) I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza saranno deliberati dall'organo amministrativo della Fondazione e liquidati periodicamente.

1.6.3 AUTONOMIA E GARANZIE PER L'OPERATIVITÀ DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L'Amministrazione della Fondazione garantisce all'Organismo di Vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di promuovere il rispetto della legalità, dei principi del Codice Etico e del MO consentendo l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
- b) L'Amministrazione della Fondazione assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.
- c) L'Amministrazione della Fondazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria e i mezzi tecnici necessari.
- d) Resta fermo comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

1.6.4 FUNZIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/01 e dalle linee guida per gli Organismi di Vigilanza dettate dalla Regione Lombardia con decreto 4340 del 18/05/2012 ed in particolare:

- a) esamina i processi, le procedure, i protocolli, le responsabilità e più in generale l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del MO della Fondazione;
- b) svolge le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie suggerendo eventuali integrazioni e modifiche;
- c) svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi, procedure od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali e la sua diffusione agli organi societari;
- d) raccoglie, elabora e comunica le informazioni e le segnalazioni ricevute e monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello;
- e) raccoglie, elabora e conserva informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MO nonché aggiorna la lista delle informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- f) attua forme di raccordo tra le varie funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni anche con riferimento al grado di esposizione dei rischi. Conduce analisi dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- g) individua programmi e modalità informativi e formativi sul MO e sul Codice Etico stabilendo raccordi con le varie funzioni aziendali per la loro attuazione;
- h) verifica la continua idoneità del MO e svolge attività di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento dello stesso, anche in relazione agli aggiornamenti legislativi.
- i) riferisce periodicamente agli organi sociali in merito allo stato di attuazione del MO
- j) redige periodicamente (1 volta all'anno) un PIANO DELLE ATTIVITA' attraverso il quale:
 - pianifica le attività da svolgere nel corso dell'anno
 - individua le funzioni ed i processi da coinvolgere
 - fornisce una pianificazione temporale delle attività
 - individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie
- k) redige periodicamente (1 volta all'anno) una RELAZIONE FINALE che ha lo scopo di consuntivare l'operato dell'ODV e dare evidenza della tipologia dei controlli e delle attività di vigilanza eseguite. Tale documento viene messo a disposizione di:
 - CdA
 - Organi apicali

1.6.5 POTERI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L' Organismo di Vigilanza, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nella Fondazione.
- b) Gli Organi della Fondazione, i dirigenti e tutti coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza oltreché attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'eventi delittuosi o criminosi.
- c) L'Amministrazione della Fondazione, per garantire la segretezza delle informazioni sulla violazione del modello fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - e per assicurare un adeguato flusso di informazioni, metterà a disposizione un'apposita banca dati informatica e/o cartacea e un indirizzo di posta elettronica.
- d) Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza in modo da garantirne la segretezza, salvo che l'accesso sia obbligatorio per legge.

1.6.6 RIUNIONI DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L' Organismo di Vigilanza autonomamente definisce e regola le procedure interne da seguire e svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme e nei tempi che ritiene opportuni.
- b) L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso di norma di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza (anche a seguito di richiesta degli altri due componenti). La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione della Fondazione.
- c) L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

1.6.7 PROCEDURE DEL ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno quattro volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.
- b) In ogni caso l'Organismo di Vigilanza definisce un piano di verifica in funzione della complessità delle verifiche da eseguire e di quanto accertato nel corso delle precedenti verifiche.
- c) In occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.
- d) Tale attività può essere comunque svolta in qualsiasi momento attraverso comunicazione al Presidente.
- e) Le evidenze relative ad ogni singola attività della verifica (presa visione di documenti, interviste ai collaboratori, ecc...) devono essere formalizzate
- f) Del contenuto delle singole verifiche deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
- g) L'Organismo di Vigilanza, in piena autonomia decisionale, può disporre a campione controlli sulle operazioni di gestione della Fondazione presso tutte le funzioni della Fondazione stessa.
- h) Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- i) I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.
- j) Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza, custodito a cura del Presidente.
- k) I flussi informativi verso l'ODV sono descritti in ogni procedura del MO emessa dall'organizzazione.

1.6.8 SEGNALAZIONI

- a) Qualora l'Organismo di Vigilanza, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello da parte dei destinatari operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute nella restante parte del documento.
- b) Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Fondazione.
- c) Nel caso emergano seri e concordanti indizi di violazione al Modello – anche quando non integrano una ipotesi di reato – l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalare la circostanza al Consiglio di Amministrazione affinché la Fondazione possa procedere secondo la legge ed in conformità con le norme della contrattazione collettiva, i regolamenti e gli usi a contestare la violazione anche sul piano disciplinare o contrattuale.

d) Dell'attività svolta l'Organismo di Vigilanza deve conservare idonea documentazione.

Le funzioni da coinvolgere dipenderanno dalla gravità della problematica rilevata.

1.6.9 COMUNICAZIONI RELATIVE A TRASGRESSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di uno o più Amministratori della Fondazione, l' Organismo di Vigilanza deve immediatamente segnalare per iscritto detta circostanza oltreché al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa e a tutti i suoi membri, anche all'Organo di Controllo per ogni conseguente iniziativa in conformità alla legge, allo Statuto e al presente Modello.

1.6.10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

- a) L' Organismo di Vigilanza deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Fondazione o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.
- b) Le modifiche di cui ai commi precedente devono essere comunicate al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione.
- c) Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

1.6.11 DECADENZE

- a) Il componente dell'Organismo di Vigilanza che risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.
- b) La delibera relativa alle decadenze viene approvata dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

1.7 MAPPATURA DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)

1.7.1 INTRODUZIONE

In questa parte viene definita la MAPPATURA DEI RISCHI (risk assessment) nell'ambito della quale vengono valutati il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati nelle diverse aree di attività aziendale della Fondazione Minoprio. A seguito di ogni analisi dei rischi (cfr. tabella) viene riportata la descrizione esplicita dei reati, utile alla comprensione delle diverse fattispecie per evitare sovrapposizioni nella valutazione di reati che potrebbero a prima vista apparire simili.

1.7.2 ANALISI DEI RISCHI – CRITERI GENERALI

Il grado di esposizione al rischio viene valutato in: **ALTO-MEDIO-BASSO-REMOTO-NON RIFERIBILE** in funzione della possibilità concreta (grado di probabilità) di commissione del reato da parte del personale/collaboratori della Fondazione; in caso di valutazione di rischio ALTO, MEDIO E BASSO si rimanda alla parte speciale, in cui si evidenzieranno le procedure emesse al fine di prevenire la possibilità di commissione del reato: nel caso di valutazione del rischio ALTO vengono previste in aggiunta appositi **PROTOCOLLI** e/o **ISTRUZIONE OPERATIVE**, nel caso in cui la valutazione risulti REMOTA, si farà riferimento al rispetto dei principi generali contenuti nel codice etico di comportamento.

Lo schema adottato per sintetizzare la valutazione del rischio è il seguente:

| Rischio potenziale (in questa parte vengono esposti in modo sintetico i possibili rischi connessi alle attività gestite dalla Fondazione) | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--------------------------|
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE ESPOSTE A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| ESEMPIO: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <i>ELENCO IN DETTAGLIO DI TUTTI I REATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DAL LEGISLATORE PER LA MACROTIPOLOGIA</i> ESEMPIO: ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | <i>Vengono elencate le attività della Fondazione che potrebbero essere esposte al rischio. Esempio:</i> Attività di formazione e di istruzione, di ospitalità e convitto, ambientale e agricola, servizi al lavoro | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | | | REMOTO | ADESIONE AL CODICE ETICO |
| | | | NON RIFERIBILE | Nessun riferimento |

Di seguito all'analisi dei rischi viene elencata una descrizione analitica ed una spiegazione dei reati presupposto.

1.7.2.1 ANALISI DEI RISCHI – ARTT. 24 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Fondazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

La fondazione, a seguito anche di appositi pareri legali, si considera un ente privato operativo e percettori di fondi provenienti dalla Pubblica Amministrazione e pertanto applica la legge 190/12 sull'anticorruzione e sulla trasparenza amministrativa (legge 33/13). A tal fine la Fondazione ha posto in essere:

- 1) Piano triennale aziendale anticorruzione approvato in data 01/02/2018 e pubblicato sul sito aziendale nella sezione TRASPARENZA AMMINISTRATIVA;
- 2) Nomina di un Responsabile aziendale anticorruzione;
- 3) Piano triennale per la trasparenza e la legalità approvato in data 01/02/2018 e pubblicato sul sito aziendale nella sezione TRASPARENZA AMMINISTRATIVA;
- 4) Appositi protocolli e procedure di lavoro, ivi comprese le procedure di controllo per le verifiche antimafia.

Si rimanda alla restante e integrativa documentazione disponibile presso apposita sezione del sito www.minoprio.it.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

| Rischio potenziale | | | | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Fondazione, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.T.S.). Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, alla Fondazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE ESPOSTE A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Attività di formazione e di istruzione, ambientale agricola, laboratorio regionale fitosanitario, servizi al lavoro | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inventiere attestazioni sulle prestazioni fornite a cittadini che usufruiscono di dote formativa o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione delle doti scuola ➤ Gestione delle doti lavoro ➤ Gestione laboratorio fitosanitario ➤ Gestione dei servizi al lavoro | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Fondazione- si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|---|-------------------------|------------------------|
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | <p>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Regione Lombardia e/o altri enti pubblici</p> <p>Richieste di affittanza o uso spazi per convegni e attività similari</p> | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Incarichi e consulenze Richieste per affittanza spazi e/o uso sale per convegni e attività similari | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

| Rischio potenziale | | | | |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, verifiche ispettive e/o accessi con vantaggi indebiti per la Fondazione. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Gestione delle ingiunzioni e delle verifiche ispettive | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

| Rischio potenziale | | | | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzioniero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.2 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”**. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e violazione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si

applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo “del beneficio conseguito.”

DESCRIZIONE DEL REATO

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere **“chiunque”** si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

ART. 640 - TRUFFA

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE -

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA -

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032”.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.7.2.3 ANALISI DEI RISCHI - ART. 24 BIS – REATI INFORMATICI

Rischio potenziale

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche e dell'utilizzo di server della PA per la trasmissione dati (es. FINANZIAMENTO ON LINE – LABORATORIO FITOSANITARIO - ecc.)

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) - ✓ Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - ✓ Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) ✓ Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) ✓ Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) - | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.4 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 BIS

Le fattispecie criminose

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e)".

I singoli reati informatici sono i seguenti:

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinques c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alternare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinques c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

1.7.2.5 ANALISI DEI RISCHI - ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

| Rischio potenziale Il rischio è collegabile prevalentemente a infiltrazioni mafiose da parte di personale esterno (fornitori di beni e servizi) o interno nel caso di traffico di stupefacenti. | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 416, COMMA 6 C. P. ✓ Art. 416 bis Codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) ✓ 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. ✓ 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1). ✓ ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione delle doti scuola ➤ Gestione delle doti lavoro ➤ Gestione laboratorio fitosanitario ➤ Gestione dei servizi al lavoro ➤ Convitto e attività alberghiere ➤ Centro agricolo ➤ Attività consulenziali ➤ Attività di convegnistica e affittanza spazi | REMOTO | ADESIONE AL CODICE ETICO E RISPETTO ALLE PROCEDURE DI ACQUIZIONE DI BENI-SERVIZI |

Si rimanda al protocollo di acquisizione di beni e servizi in merito alla verifica dei requisiti di ammissione e qualificazione dei fornitori.

1.7.2.6 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER

Le fattispecie criminose

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
5. Con la modifica introdotta con la legge n.43/2019 entrata in vigore l'11 giugno 2019 la fattispecie dell'art. 416 ter c.p. è divenuta più articolata, è rivolta a tutto il comparto dove il voto diventa merce di scambio e compravendita e ed è stata prevista anche la possibilità di orientare la norma non solo a chi direttamente compia la fattispecie criminosa ma anche alle condotte operate "a mezzo intermediari".

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

ART. 416, COMMA 6 C. P.

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (5) (6), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (7) (8).”

ART. 416 BIS C.P.

Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni [32-quater, 305 c.2, 306 c.2, 416 c.2; c.p.p. 51 c.3 bis] (2).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni [305 c.3. 306 c. 3, 416 c.3; c.p.p. 275 c.3] (2).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [39], per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti [416-ter] a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (3).

Se l'associazione è armata [585 c.2, c.3] si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma (2) e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma [63 c.3] (2).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive [585c.2, c.3] (4), anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti [39], le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà [63 c.3] (5).

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (6) (7).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17).”

ART. 416-TER C.P.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

ART. 630 C.P.

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1).

“Chiunque sequestra una persona [589-BIS, 605] allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 51, c.3-bis].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [84].

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63 c.3].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).”

ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

ART. 407 comma 2 lett. A) n. 5 C.P.P.

Art. 407 Codice di Procedura Penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano [33-bis, c.1°]:
 - a. (1) i delitti appresso indicati (2):
 1. delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3);
 2. delitti consumati o tentati [c.p.56] di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [18, 303 c. b), 3-bis, 307 1-bis, 533 3-bis];
 3. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (4);
 4. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (5) [270-bis secondo comma] (5) e 306, secondo comma, del codice penale [artt. 147-bis c.3, coord. 226] (6) (7);
 5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (8);
 6. delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (9);
 7. delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380 c. 2m];
 - 7-bis (10) dei delitti previsti dagli articoli 600 (11), 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602 (11), 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (12) (13);
 - b. notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini [61] o di persone offese [90,91] (14);
 - c. indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727 ss.];
 - d. procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

1.7.2.7 ANALISI DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Rischio potenziale | | | | |
| Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Fondazione, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.T.S.). | | | | |
| Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, alla Fondazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|
| <p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Commercio di prodotti floro orticoli ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affitto spazi | <p>ALTO</p> | <p>VEDI PARTE SPECIALE</p> |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere un indebito vantaggio nell'assegnazione delle doti a favore dei propri utenti studenti o inerenti al mondo del lavoro.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <p>TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Gestione delle doti</p> | <p>ALTO</p> | <p>VEDI PARTE SPECIALE</p> |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere un giudizio di parte nei controlli di vigilanza sulla valutazione dello stato di ottenimento delle doti tali da determinare un indebito vantaggio nei confronti della Fondazione o sul controllo delle prestazioni effettivamente erogate.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Gestione delle doti | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere un indebito vantaggio nella fase di valutazione di un progetto che è oggetto di contribuzione o finanziamento pubblico "esempio premi di qualità aggiuntiva" al fine di ottenere a favore della Fondazione maggiori contributi/finanziamenti o contributi/finanziamenti non dovuti.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Regione Lombardia e/o da altri Enti Pubblici | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere autorizzazioni e/o accreditamenti per lo svolgimento delle proprie attività quando non sussistano tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti per l'ottenimento di tali titoli abilitanti.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitati all'esercizio di attività aziendale | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile alla possibilità di affidamento o promessa di affidamento, di un incarico ad un dipendente della Pubblica Amministrazione che possa, recare indebito vantaggio alla Fondazione o anche solo essere frutto di un traffico di influenze illecite.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Incarichi e consulenze | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione verso un Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere un indebito vantaggio a favore della Fondazione durante le verifiche da parte degli Enti Preposti al rispetto degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali a carico della Fondazione.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

Rischio potenziale

Il rischio teorico è riferibile ai reati di corruzione o istigazione alla corruzione verso un Pubblico Ufficiale o traffico di influenze illecite allo scopo di ottenere una valutazione di favore nei confronti della Fondazione in occasione del controllo sulla corretta risoluzione di tutte le non conformità rilevate in sede di visita ispettiva di vigilanza.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| TUTELA DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346-BIS – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | Gestione Ingiunzioni e verifiche ispettive | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.8 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) e per traffico di influenze illecite (art. 345 – bis c.p.) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.Lgs 231/01 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis così come le sanzioni interdittive nei casi indicati supra sub. 2.

Specificamente l'art. 25 D.Lgs 231/01 come modificato dalla L. 3/2019 prevede al comma 5 testualmente "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e al comma 5 -bis. *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2"*

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ART. 317- CONCUSSIONE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

DESCRIZIONE DEL REATO

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr., sopra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

E' altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

ART. 318 - CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO

"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno."

ART. 319 - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni ..

ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

DESCRIZIONE DEL REATO

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo, si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;

- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);

- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta **"per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio"**. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fin di compiere, omettere o ritardare l'atto.

ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

DESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l’art. 320 non richiama anche l’art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell’atto, il fatto rientrerebbe all’interno dell’art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

ART. 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

DESCRIZIONE DEL REATO

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Per costoro è prevista la pena della reclusione da un minimo di tre anni ad un massimo di otto anni. Per il privato che dà o promette denaro o altra utilità è prevista la reclusione fino a tre anni.

ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l’inapplicabilità dell’art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

ART. 322 BIS

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) **ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;**
- 2) **ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;**
- 3) **alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;**
- 4) **ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;**
- 5) **a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

ART. 346 – BIS – TRAFFICO INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

DESCRIZIONE DEL REATO

Questa disposizione è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

1.7.2.9 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS – FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO

| Rischio potenziale | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 453 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE ✓ ART. 454 - ALTERAZIONE DI MONETE – ✓ ART. 455 - SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE - ✓ ART. 457 - SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE – ✓ ART. 459 - FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI - ✓ ART. 460) - CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO - ✓ ART. 461 - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA - ✓ ART. 464 - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI - | AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.10 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) **chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;**
- 2) **chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;**
- 3) **chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;**
- 4) **chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".**

Art. 454 - Alterazione di monete -

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Art. 460) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032".

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si

applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Per completezza si ritiene utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati. Il soggetto attivo è sempre descritto come "**chiunque**" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all' interno delle diverse fattispecie sono:

- a) la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- b) l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- c) l'introduzione nel territorio dello Stato;
- d) la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- e) la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- f) l'acquisto e la ricezione;
- g) la fabbricazione;
- h) l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- a) moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- b) carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- c) valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- d) carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- e) ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo l'utilizzo di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

1.7.2.11 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS/1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

| Rischio potenziale | | | | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano poco prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate. La fondazione non dispone di marchi e brevetti. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. ✓ 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ✓ 514. Frodi contro le industrie nazionali ✓ 515. Frode nell'esercizio del commercio. ✓ 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. ✓ 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. ✓ 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. ✓ 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. | <p>Centro agricolo Attività consulenziale e di supporto ambientale agricolo Attività di vendita oli essenziali Vendita prodotti orto frutticoli</p> | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.12 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS/1

Delitti contro l'industria e il commercio

Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

- 1) In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

I reati interessati sono i seguenti:

ART. 513

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].

ART. 513 BIS C.P.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

ART. 514 C.P.

514. Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] (1).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

ART. 515 C.P.

515. Frode nell'esercizio del commercio. (1)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

ART. 516 C.P.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518].

ART. 517 C.P.

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518].

ART. 517 TER C.P.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ART. 517 QUATER C.P.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.7.2.13 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 TER – REATI SOCIETARI

Rischio potenziale

Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che la Fondazione sia esposta a rischi come sottoelencati.

Si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza – Revisori e Organo di controllo - Direzione Generale e Direzione delle singole strutture- Ufficio Acquisti - Settore Contabilità – Segreteria Generale. Si prende atto che a seguito della modifica dell'art. 2622 operata dalla L. 69/2015 il reato di cui all'art. 2622 viene riferito alle sole società quotate, per tale ragione non riferibile alla Fondazione.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| REATI SOCIETARI | <ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.); ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI CON FATTI DI LIEVE ENTITA' (ART. 2621 BIS C.C.) ✓ FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.); ✓ FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.); ✓ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.); ✓ INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.); ✓ ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.); ✓ ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.); ✓ OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.); ✓ FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.); ✓ INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) ✓ ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.); ✓ AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.); ✓ OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA (ART. 2638 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, 2365 BIS, 2635 TER C.C.) | <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SINDACI-REVISORI SEGRETARIO GENERALE LIQUIDATORI O LORO INTERPOSTI</p> | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

| | | | | |
|-----------------|---|--|----------------|--------------------|
| REATI SOCIETARI | ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE IN DANNO DEI SOCI O DEICREDITORI (ART. 2622 C.C.); | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SINDACI LIQUIDATORI O LORO INTERPOSTI | NON RIFERIBILE | NESSUN RIFERIMENTO |
|-----------------|---|--|----------------|--------------------|

1.7.2.14 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER

Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione-

L'art.25 ter (introdotto con D. Lgs. 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. Alcune disposizioni sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).
- corruzione tra privati anche per interposta persona

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

art. 2621 c.c. come modificato dalla L. 69/2015

“fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stata elevata rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(Articolo così sostituito dall'art. 11, co. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015).

Art. 2625 - Impedito controllo -

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)”.
Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2635 – Corruzione tra privati -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o Enti Privati che, anche per interposta persona sollecitano o ricevano, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'Ente Privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona offre dà o promette denaro o altra utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635 ter – Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'art. 2635, 1° comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea negli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis del c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635 bis 2° comma.

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza -

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)”.



**Modello Organizzativo
ex D.lgs. 231/01**

MO Rev.6/2021
Pag. 60 / 112

Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria; il modello reca specifiche regole di condotta.

1.7.2.15 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER - TERRORISMO

| Rischio potenziale | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| I reati di cui alla presente sezione hanno basse possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione. Può configurarsi il rischio che gli spazi concessi in uso temporaneo dalla Minoprio possano essere utilizzati da associazioni culturali o di altro genere o da persone fisiche che nascondano finalità contrarie alle normative sottoindicate. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 270 BIS - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ✓ ART. 280 - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE ✓ ART. 289 BIS - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE | CONCESSIONE DI SPAZI /AREE/CONVEGNI | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.16 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUATER/1 - MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI

| Rischio potenziale | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| I reati di cui alla presente sezione non hanno possibilità prevedibili di accadimento se non attraverso un comportamento illecito, da parte di Operatori Sanitari che potrebbero agire nel solo interesse personale. Stante la natura del reato si ritiene sufficiente l'adesione ed il rispetto delle regole generali sancite dal Codice Etico. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| I reati previsti dall'art. 25 quater/1 | ✓ ART. 583 bis PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE | NON RIFERIBILE | NESSUN RIFERIMENTO |

1.7.2.17 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATER E QUATER/1

Le fattispecie criminose

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, I, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

1.7.2.18 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Rischio potenziale

La tipologia dei reati sopra indicati ha basse possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire la permanenza di studenti all'interno del convitto oltre le normali e ordinarie regole di convivenza e programmi di studio. Tale ipotesi potrebbe ricadere nel centro agricolo anche per la frequentazione di studenti e stagisti.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Per quanto riguarda l'intermediazione dei lavoratori, la Fondazione si rivolge esclusivamente a soggetti autorizzati ed applica il CCNL applicato rispetta i limiti di orario, periodi di riposo, aspettativa, ferie e rispetta inoltre le norme in materia di SSL.

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|
| Delitti contro la personalità individuale | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ✓ Art. 600-bis - Prostituzione minorile ✓ Art. 600-ter - Pornografia minorile ✓ Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico ✓ Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ✓ Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti ✓ Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie ✓ Art. 601- Tratta di persone ✓ Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi ✓ Art. 603 bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ✓ Art. 609 undecies Adescamento di minorenni | ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ISTRUZIONE GESTIONE DEL CONVITTO GESTIONE DEL CENTRO AGRICOLO | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.19 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUIES

Le fattispecie criminosi

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 600-bis - Prostituzione minorile

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609-quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

Art. 600-ter - Pornografia minorile

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (600-sexies).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità”.

Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi (63.3) se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (d.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per

ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall' articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie

"Nel caso di condanna (c.p.p. 442, 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti della presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 601- Tratta di persone

"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

"Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona "offesa al prelievo di organi".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 603 – bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Art. 609 Undecies C.P. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Si riportano le fattispecie di reato indicate nell'articolo ora citato, con eccezione di quelli già in precedenza già riportati:

Art.600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenni.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. (1) Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (2) Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (3) Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni Dieci.

Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2) La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

1.7.2.20 ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 SEXIES - REATI PER ABUSO DI MERCATO

| Rischio potenziale | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI PER ABUSO DI MERCATO | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate ✓ Art. 185 - Manipolazione del mercato ✓ Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate – ✓ Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato | Attività della Fondazione | NON RIFERIBILE | Nessun riferimento |

1.7.2.21 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEXIES

Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate -

1. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio : a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; "c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa

direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

1.7.2.22 ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO E LESIONI COLPOSE SSL

Rischio potenziale

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione e, in specie, le aree per le quali la Fondazione ha già dato attuazione alle previsioni dei D.Lgs 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio ed emergenze in genere (INC);
- rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campo elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali)
- rischi relativi agli ambienti di lavoro
- rischio di lavoro in quota
- rischio meccanico e associato all'uso delle attrezzature
- rischio stress lavoro correlato

| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|--|--|-------------------------|------------------------|
| OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 589 c.p. - Omicidio colposo ✓ Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti ✓ Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.23 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 SEPTIES

I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.

1. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D. Lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita: **“Articolo 30” “Modelli di organizzazione e di gestione”**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il MO e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il MO deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il MO deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del MO devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. A partire dal 12/03/2021 la ISO 45001 ha sostituito la BS OHSAS:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11".

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il MO, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

1.7.2.24 ANALISI DEI RISCHI ART. 25 OCTIES - RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

| Rischio potenziale | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------|
| In relazione a ciascuna tipologia di reato previsto dall'art. 25 octies non appare ravvisabile, in concreto, la possibilità che, nell'ambito della Fondazione, nell'interesse o a vantaggio della stessa, siano posti in essere fatti che rivestano i connotati dei predetti reati. Non di meno il riciclaggio potrebbe avvenire "inconsapevolmente" attraverso l'accettazione di pagamenti o donazioni in contanti (rette di frequenza, per ospitalità nel convitto,). | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 648 c.p. - Ricettazione- ✓ Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio ✓ Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ✓ Art. 648 ter 1 Autoriciclaggio | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MEDIO | |

1.7.2.25 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16/11/2007, dispone che:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le misure penali interessate così stabiliscono:

Art. 648 c.p. – Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) ad euro 10.329 (lire venti milioni). (379, 648-ter, 709, 712).
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità (62).
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (42), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (379, 648-ter, 649).

2. La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita (65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (649).
2. La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita (65) nell'ipotesi di cui 71 secondo comma dell'articolo 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La legge 186/2014 ha modificato il predetto articolo includendo anche il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648ter 1 c.p.

Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

1.7.2.26 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 NONIES - DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

| <p>Rischio potenziale La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore ha basse possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture associate che svolgono attività formative e di istruzione. Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno. Può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere formativo, di istruzione e/o agricolo ma anche di carattere ingegneristico e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.</p> | | | | |
|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art 171 comma 1, lettera a bis comma 3 ✓ Art 171 bis ✓ Art 171 ter ✓ Art 171 septies ✓ Art 171 octies ✓ Art 171 octies 1 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.27 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 NONIES

Delitti in materi di violazione del diritto d'autore.

Le fattispecie criminose

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dal'art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941.

I reati interessati dall'art. 25 nonies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

ART.171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)

c.1) Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

C.2) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-octies-1

Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

1.7.2.28 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

| Rischio potenziale | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------------------|
| Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | ✓ 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | ALTO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.29 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DECIES

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1.7.2.30 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI

| Rischio potenziale | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE | ✓ Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO | ✓ 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| CODICE DELL'AMBIENTE D.LGS 152/2006 | ✓ 137 commi 2, 3, 5 Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art 257 Bonifica dei siti | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 259 – Traffico illecito di rifiuti | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 260 bis commi 6, 7, 8 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti | | MEDIO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 279 limitatamente al comma 5 – installazione impianti senza autorizzazione | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| L. 150/1992 – 7 febbraio 1992 | ✓ art. 1 comma 1 e 2 – commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 6 comma 4 | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| | ✓ art. 3 bis comma 1 legge – falsità in atti | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| L. 549/93 | ✓ art. 3 – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |
| D. Lgs 202/2007 | ✓ art. 8 e 9 – inquinamento doloso e colposo | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

| Rischio potenziale | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| L. 68/2015 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 452 bis c.p. inquinamento ambientale ✓ 452 quater c.p. disastro ambientale ✓ 452 quinquies c.p. delitti colposi contro l'ambiente ✓ 452 octies c.p. delitti associativi aggravati | | BASSO | VEDI PARTE SPECIALE |

1.7.2.31 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 UNDECIES

Reati ambientali

Le fattispecie criminose

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - I. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - I. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - III. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - I. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - II. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - I. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - II. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - III. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - IV. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

ART. 727 BIS C.P. (Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2011)

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

ART. 733 BIS C.P. (Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 121/2011)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animale o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Più reati previsti dal D.Lgs 3/4/2006 n. 152 come segue:

a) limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies cit.

ART. 137 SANZIONI PENALI

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) ART 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3 –primo periodo, 3- secondo periodo- 5 e 6

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
5. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”.

c) ART. 257 Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

d) ART. 258 (limitatamente al comma 4, II periodo)

ART 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari....

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

e) ART. 259 (limitatamente al comma I) Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.

f) ART. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

g) ART. 260 BIS (limitatamente ai commi 6, 7 e 8) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti....

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

h) ART. 279 (limitatamente al comma 5) Sanzioni

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per i reati previsti dalla Legge 7/02/1992 n.150 Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

ART. 1 COMMA 1-2

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
 - a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
 - b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

ART. 6 comma 4

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

ART. 3 BIS COMMA 1 L. 150/1992 (come modificato con art. 3 D.lgs. 275/2001)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis

Per i reati previsti dalla L. 28/12/1993 n. 549

ART. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione

dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).

(1) Comma modificato dall'art. 15, l. 31 luglio 2002, n. 179.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179.”.

Per i reati previsti dal D.lgs. 6/11/2007 n.202

ARTT. 8 E 9 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9 Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato il D.Lgs.152/2006 integrando un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria, e ha introdotto all'interno del codice penale un elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"). Alcuni sono configurati dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e si riportano nello specifico.

**Art. 452-bis. (Violazione dolosa delle disposizioni
in materia ambientale)**

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria delle acque, del suolo e del sottosuolo, la pena è della reclusione da due a sei anni; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena è della reclusione da quattro ad dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

**Art. 452-quater (Inosservanza colposa delle disposizioni
in materia ambientale)**

Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo ed il sottosuolo, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. (Frode in materia ambientale)

Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-octies. (Confisca)

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

1.7.2.32 ANALISI DEI RISCHI – ART 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

| Rischio potenziale: Il predetto reato è configurabile in caso di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e anche nel caso in cui il predetto permesso di soggiorno scada in costanza del rapporto di lavoro senza che sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo da parte del lavoratore e anche nel caso in cui detto permesso di soggiorno venga revocato o annullato | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|---|
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | ✓ Art. 22 comma 12/bis d.lgs. 286 DEL 1998 | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE | BASSO | ADESIONE AL CODICE ETICO E ALL'INTERNO DELLE POLITICHE DEL LAVORO |

1.7.2.33 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DUODECIES

Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Le fattispecie criminose

In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 22 comma 12 bis del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/98), si applicano all'ente le seguenti la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

Si riporta, in aggiunta al comma 12/bis anche il comma 12 dell'art. 22 del d.lgs. 286/98 per maggior chiarezza così come l'art. 603 bis codice penale richiamato dall'art. 22 comma 12/bis-

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. (6)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 603-bis. Codice penale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale ha introdotto la norma sopra richiamata per sanzionare i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La volontà del legislatore è stata altresì quella di estendere le disposizioni sanzionatorie comprese nel d.lgs. 231/01 e sue successive integrazioni.

La norma prevede la commissione del reato per quel datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno oppure continuare ad avvalersi dell'opera di lavoratori il cui permesso sia scaduto senza essere stata fatta la richiesta di rinnovo nei termini di legge, oppure occupare lavoratori il cui permesso di soggiorno sia stata revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è prevista solo in presenza delle aggravanti di cui all'art. 12/bis lettere a) b) c).

1.7.2.34 ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE

| Rischio potenziale | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo. | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
| REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Frode in competizioni sportive ex art 1 legge 401/1989 ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE | NON RIFERIBILE | Nessun riferimento |

1.7.2.35 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUATERDECIES

Le fattispecie criminose

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 1 e 4 della legge 401 del 1989

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive -

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 L. 401/89 – Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (1).
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (4).

1.7.2.36 ANALISI DEI RISCHI - ART. 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Rischio potenziale | | | | |
| L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati tributari in materia di dichiarazione dei redditi, di emissione/ricezione di fatture, oltre che di pagamento delle imposte e tasse e di gestione e conservazione del sistema contabile della Fondazione | | | | |
| TIPOLOGIA DI REATI | REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|
| <p>REATI TRIBUTARI</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art 2 D.lgs. 74/00 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art 3 D.lgs. 74/00 ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni ex art 8 D.lgs. 74/00 ✓ Occultamento e distribuzione dei documenti contabili ex art 10 D.lgs. 74/00 ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art 11 D.lgs. 74/00 | <p>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; GESTIONE DELLA CONTABILITA'; REGISTRAZIONE FATTI E ACCADIMENTI AZIENDALI; CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO DELLA FATTURAZIONE; GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, IVI COMPRESO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, GESTIONE E CONSERVAZIONE LIBRI CONTABILI; GESTIONE MODELLO F24 E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE</p> | <p>ALTO</p> | <p>VEDI PARTE SPECIALE</p> |
|------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|

1.7.2.37 DESCRIZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES

Le fattispecie criminose

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 39 del decreto-legge 124 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella legge di conversione 159 del 2019.

Art. 39 D.L. 124/19 – Reati tributari –

In particolare, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del D.lgs. 74/2000, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 che, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando
 - a. (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila
 - b. (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- 2) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8, anch'esso punito nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila;
- 3) occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi;
- 4) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini

della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Con riferimento all'attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si fa presente che l'importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sulla base delle nuove sanzioni pecuniarie previste per i reati tributari sopra elencati, nell'ipotesi di maggiore gravità, l'impresa potrà essere condannata a pagare fino a euro 774.500 (importo ottenuto moltiplicando il valore massimo che il giudice può attribuire ad una quota cioè euro 1.549 moltiplicato per il totale delle quote applicabili al reato commesso ossia 500).

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, il nuovo art. 25-*quinqüesdecies* prevede le seguenti sanzioni:

| Reato | Quote | Euro | |
|---|-----------------|---------------------------------|--|
| Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | da 100 a 500 | Min 25.800 Max 774.500 | |
| Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 | da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 | |
| Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici | da 100 a 500 | Min 25.800 Max 774.500 | |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | da 100 a 500 | Min 25.800 | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--|
| | | Max 774.500 | |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro | da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 | |
| Occultamento o distruzione di documenti contabili | da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 | |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 | |
| <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.</p> <p>Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001).</p> | | | |

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.lgs. n. 201/2001) se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quinqüesdecies* stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)". Si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);

- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo; per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

1.8 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO

1.8.1 Che cos'è il whistleblowing

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

1.8.2. La normativa

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Innanzitutto, viene modificato il citato art. 54 bis, il quale trova applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Peraltro, l'aspetto più rilevante è l'estensione della tutela in questione anche nell'ambito dei soggetti privati.

Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, si stabilisce che i modelli di organizzazione dovranno ora prevedere in capo ai soggetti apicali (i soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e ai sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Fondazione, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denunciatori la nuova legge stabilisce:

- l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità della Fondazione e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza (tale esclusione potrebbe essere rilevante soprattutto in quelle ipotesi in cui si identifica un soggetto esterno quale destinatario delle segnalazioni).

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato. Peraltro, la norma sembra applicabile con riferimento non soltanto al soggetto segnalante, ma anche al destinatario della segnalazione che, se ha un rapporto di consulenza o di assistenza con l'Ente, potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e le valutazioni che siano state effettuate sui fatti denunciati.

Facendo riferimento alla normativa esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto rimangono esclusi dalla disciplina i reati che invece non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlgs. 231. Nulla vieta peraltro che la Fondazione, nell'ambito delle proprie scelte organizzative possa estendere la tutela in questione a tutte le segnalazioni di illeciti.

1.8.3. Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o *whistleblower*) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente.

Pertanto, la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 citata, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e

documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Fondazione per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.

Quanto disposto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

1.8.4. Destinatari

Il presente documento si applica innanzi tutto ai dipendenti dell'Ente.

In particolare, destinatari delle regole indicate sono dipendenti, intendendosi non solo i dipendenti legati all'Ente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati, ivi compresi i soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

1.8.5. Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa le procedure si applicheranno alle segnalazioni di "condotte illecite" di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In particolare, come da precisazioni dell'ANAC, non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività della Fondazione, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento della Fondazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Inoltre, considerato che le normative anticorruzione, sempre in relazione alle indicazioni dell'ANAC, risultano integrate nel modello organizzativo 231 adottato dall'Ente, nell'ambito della presente procedura rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati presupposto del Dlgs. 231/2001.

1.8.6. Processo di segnalazione di illeciti

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Fondazione e/o delle società da Lei partecipate o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali.

In proposito, in relazione a quanto disposto dall'art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 come modificato dalla legge 179/2017, vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione:

- a) **Segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica al Responsabile della Prevenzione e Corruzione (RPC)**
- b) **Segnalazione diretta all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it.**

Oppure avvalendosi dell'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Autorità e raggiungibile al seguente indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In considerazione dell'attuazione da parte dell'Ente del modello ex Dlgs. 231/2001 si ritiene anche di indicare anche la seguente modalità ulteriore:

- Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV: odv@fondazioneminoprio.it
- Modalità cartacee in apposita cassetta

L'Ente provvederà a fornire informazione generalizzata sulle predette modalità e sui recapiti attivati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) (e/o l'OdV in caso di segnalazione a tale organismo) hanno il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato, preferibilmente in armadio chiuso.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPC (e/o l'OdV) provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti
- b) trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato)
- c) trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione
- d) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti

Il RPC (e/o l'OdV) trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente

1.8.7. Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incollato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incollato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione: a) al Direttore Generale il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'autore della

discriminazione sia un Dirigente/Figura Apicale della Fondazione; c) alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni, ove applicabili dalla Fondazione.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e s.m., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.)

Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

1.8.8. Sanzioni

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

2 PARTE SPECIALE

2.1 INTRODUZIONE

Rispetto alla valutazione eseguita nella parte generale, vengono in questa sezione definite le procedure specifiche che, formalizzando tutte le prassi già in atto presso l'Ente, le integrano con le attività necessarie a prevenire, per ogni singola area di intervento, l'accadimento dei reati presupposti indicati nel D. Lgs 231/2001.

La scelta eseguita dalla Fondazione è stata quella di definire delle procedure (modulate con un maggior o minor grado di dettaglio in funzione del grado di esposizione al rischio definito) quando in sede di risk assessment il rischio è stato valutato come ALTO o MEDIO e di richiamare ai principi sanciti dal Codice Etico quando il grado di esposizione al rischio è stato valutato BASSO o REMOTO.

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- a) stabilire/richiamare le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati, tenuto conto dei livelli di rischio valutati nella parte generale;
- b) fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni richiamate nel Codice Etico – Comportamentale allegato al presente documento.

2.2 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

2.2.1 INTRODUZIONE

In questa parte vengono richiamate le procedure presenti all'interno del sistema di gestione della Fondazione Minoprio allegato al presente MO (risk management) in funzione del grado di esposizione al rischio definito in sede di risk assessment.

Tutte le procedure / protocolli applicabili per la gestione dei rischi di cui al MO ex D.lgs. 231/01, sono richiamate negli elenchi di gestione dei documenti dove sono indicate tutte le procedure del MO (oltre che del sistema di gestione per la qualità). Nella procedura di gestione della documentazione MO P 00 Documenti del Modello ex D.lgs. 231/01 sono specificate le modalità di gestione di tali documenti.

2.2.2 GESTIONE DEI RISCHI

2.2.2.1 GESTIONE DEI RISCHI – ARTT. 24 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività di formazione e istruzione, ambientale agricola, laboratorio regionale fitosanitario, servizi al lavoro | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione delle doti scuola ➤ Gestione delle doti lavoro ➤ Gestione laboratorio fitosanitario ➤ Gestione servizi al lavoro | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Regione Lombardia e/o altri enti pubblici, richieste di affitto o uso spazi per convegni e attività similari | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Incarichi e consulenze, richieste di affittanza o uso spazi per convegni e attività similari | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Gestione delle ingiunzioni e delle verifiche ispettive | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 316 BIS - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 316 TER - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO ✓ ART. 640 – TRUFFA ✓ ART. 640 BIS - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ✓ ART. 640 TER - FRODE INFORMATICA - | Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali | MO P 01 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 24 |

2.2.2.2 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 24 BIS – REATI INFORMATICI

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) - ✓ Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) ✓ Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) ✓ Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - ✓ Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ✓ Art. 635-quater c. .p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) - ✓ Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) ✓ Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) - | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione servizi al lavoro | <p>MO P 03 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 24 BIS</p> |

2.2.2.3 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 416, COMMA 6 C. P. ✓ Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) ✓ 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. ✓ 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1). ✓ ART. 74 D.P.R. 309/1990 - TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività convegnistica e affittanza spazi | <p>PROTOCOLLO/PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – ADESIONE AL CODICE ETICO</p> |

2.2.2.4 GESTIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Commercio di prodotti floro orticoli ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività convegnistica e affittanza spazi | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |
| ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Gestione delle doti</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Gestione delle doti</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Regione Lombardia e/o altri enti pubblici, richieste di affittanza o uso spazi per convegni e attività similari</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitati all'esercizio di attività aziendale</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Incarichi e consulenze</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Gestione delle ingiunzioni e verifiche ispettive</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 317- CONCUSSIONE ✓ ART. 320 - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO ✓ ART. 321 - PENE PER IL CORRUTTORE ✓ ART. 319 BIS - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ✓ ART. 319 TER - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI ✓ ART 319 QUATER – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' ✓ ART. 322 - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ✓ ART. 322 BIS ✓ ART. 346 –BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE | <p>Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali</p> | <p>MO P 02 - MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART 25</p> |

2.2.2.5 ANALISI DEI RISCHI – ART. 25 BIS – FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|-------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 453 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE ✓ ART. 454 - ALTERAZIONE DI MONETE – ✓ ART. 455 - SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE - ✓ ART. 457 - SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE – ✓ ART. 459 - FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI - ✓ ART. 460) - CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO - ✓ ART. 461 - FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA - ✓ ART. 464 - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI - | <p>AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA</p> | <p>MO P 04 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI FALSITÀ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO – ART 25 BIS</p> |

2.2.2.6 GESTIONE DEI RISCHI – ART. 25 BIS/1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio. ✓ 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. ✓ 514. Frodi contro le industrie nazionali ✓ 515. Frode nell'esercizio del commercio. (1) ✓ 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. ✓ 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. ✓ 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. ✓ 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | <p>NON PREVISTA ALCUN PROTOCOLLO/PROCEDURA – ADESIONE AL CODICE ETICO</p> |

2.2.2.7 GESTIONE DEI RISCHI – ART. 25 TER – REATI SOCIETARI

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.); ✓ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.); ✓ FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.); ✓ FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.); ✓ IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.); ✓ INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.); ✓ ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.); ✓ ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.); ✓ OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.); ✓ FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.); ✓ INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.); ✓ CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) ✓ ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.); ✓ AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.); ✓ OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA (ART. 2638 C.C.). ✓ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 bis c.c.) | <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA SINDACI LIQUIDATORI E LORO INTERPOSTI</p> | <p>MO P 05 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 TER e QUINQUESDECIES – (REATI SOCIETARI E FISCALI)</p> |

2.2.2.8 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUATER - TERRORISMO

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|-------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ART. 270 BIS - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ✓ ART. 280 - ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE ✓ ART. 289 BIS - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE | CONCESSIONE DI SPAZI /AREE/CONVEGNI | MO P 06 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 QUATER |

2.2.2.9 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUATER/1 - MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|----------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Attività della Fondazione | NON PREVISTA ALCUN PROTOCOLLO/PROCEDURA – ADESIONE AL CODICE ETICO |

2.2.2.10 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ✓ Art. 600-bis - Prostituzione minorile ✓ Art. 600-ter - Pornografia minorile ✓ Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico ✓ Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ✓ Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti ✓ Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie ✓ Art. 601- tratta di persone ✓ Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi ✓ Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ✓ Art. 609 undecies cp – Adescamento minorenni | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività di formazione e istruzione ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo | MO P 07 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 QUINQUIES |

2.2.2.11 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 SEXIES - REATI PER ABUSO DI MERCATO

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|----------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate ✓ Art. 185 - Manipolazione del mercato ✓ Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate – ✓ Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato | Attività della Fondazione | NON PREVISTA ALCUN PROTOCOLLO/PROCEDURA – ADESIONE AL CODICE ETICO |

2.2.2.12 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO E LESIONI COLPOSE SSL

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 589 c.p. - Omicidio colposo ✓ Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti ✓ Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MO P 08 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 SEPTIES |

2.2.2.13 GESTIONE DEI RISCHI ART. 25 OCTIES - RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ "Art. 648 c.p. - Ricettazione- ✓ "Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio ✓ "Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ✓ Art. 648 ter 1 – c.p. Autoriciclaggio | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MO P 09 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 OCTIES |

2.2.2.14 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 NONIES - DELITTI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art 171 comma 1, lettera a bis comma 3 ✓ Art 171 bis ✓ Art 171 ter ✓ Art 171 septies ✓ Art 171 octies ✓ Art 171 octies 1 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MO P 10 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 NONIES |

2.2.2.15 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione delle doti scuola ✓ Gestione delle doti lavoro ✓ Gestione laboratorio fitosanitario ✓ Gestione dei servizi al lavoro ✓ Convitto e attività alberghiere ✓ Centro agricolo ✓ Attività consulenziali ✓ Attività di convegnistica e affittanza spazi | MO P 11 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 DECIES E UNDECIES |

2.2.2.16 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|---|----------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |

| REATO PRESUPPOSTO | AREE / ATTIVITA' A RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|----------------------------|--|
| ✓ 137 commi 2, 3, 5 Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art 257 Bonifica dei siti | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 259 – Traffico illecito di rifiuti | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 260 bis commi 6, 7, 8 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 279 – installazione impianti senza autorizzazione | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 1 – commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 3 bis – falsità in atti | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 3 – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ art. 9 – inquinamento colposo | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |
| ✓ L.68/2015 Inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, delitti associativi aggravati | | MO P 12 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 UNDECIES |

2.2.2.17 GESTIONE DEI RISCHI – ART 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|-----------------------------------|--|
| ✓ - Art. 22 comma 12/bis d.lgs. 286 DEL 1998 | Attività della Fondazione | NON PREVISTA ALCUN PROTOCOLLO/PROCEDURA – ADESIONE AL CODICE ETICO E RIMANDO ALLE POLITICHE DEL LAVORO |

2.2.2.18 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 QUATERDECIES - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO O DI SCOMMESSE

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|-----------------------------------|--|
| ✓ Art. 1 L. 401/1989 ✓ Art. 4 L. 401/89 | Attività della Fondazione | NON PREVISTA ALCUN PROTOCOLLO/PROCEDURA – ADESIONE AL CODICE ETICO |

2.2.2.19 GESTIONE DEI RISCHI - ART. 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI

| REATO PRESUPPOSTO | AREE/ATTIVITA' ESPOSTE AL RISCHIO | PROTOCOLLI / PROCEDURE |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 39 D.L. 124/2019 ✓ L. 157/2019 | <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI DELEGATI E LEGALE RAPPRESENTANZA DIREZIONE GENERALE E DIREZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA SINDACI LIQUIDATORI E LORO INTERPOSTI LIBERO PROFESSIONISTI</p> | <p>MO P 05 - MISURE DI PREVENZIONE PER I REATI DI CUI ALL'ART 25 TER e QUINQUIESDECIES- (REATI SOCIETARI E FISCALI)</p> |